



APINDUSTRIA
CONFAPI BRESCIA

GREEN PASS NELLE IMPRESE

6 OTTOBRE 2021

Aspetti normativi e organizzativi del Green Pass

Enea Filippini – direttore Apiservizi e responsabile Sicurezza sul Lavoro Apindustria Confapi
Brescia

Riferimenti normativi

- **L'art. 3 del DI 127/2021 inserisce l'art. 9-septies nel DI 52/2021**, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
- **DPCM del 17 giugno 2021**. modalità indicate le per la verifica del certificato
- **Circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute**. Per le certificazioni di esenzione

Durata del provvedimento dal 15 ottobre al 31 dicembre (termine dello stato di emergenza)

Soggetti destinatari

- tutti i lavoratori del settore privato.
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Esenzioni

- L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. In questo caso non sono soggetti a tampone per accedere al luogo di lavoro.

Verifiche

- L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro.
- Questo obbligo può essere delegato attraverso un incarico formalizzato al altro soggetto.
- Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass va effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App "VerificaC19".
- Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Modalità per le Verifiche

Definizione campione da controllare.

Per quanto il controllo andrebbe effettuato giornalmente su tutti i lavoratori, secondo la norma, può essere effettuato anche a campione. In questo caso va definito **un campione rappresentativo** della popolazione da controllare. Non esiste una regola univoca da poter applicare per cui riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta.

Momento del controllo

Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali della norma, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass.

Documenti che legittimano l’accesso

Al momento attuale possono essere solamente due: il green pass (emesso per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione e tampone negativo) o il certificato di esenzione (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).

Schema principali adempimenti verifica Green pass

Entro il 15 ottobre 2021

- Definizione della procedura verifica (identificazione campione, modalità di controllo ecc.)
- Predisporre la strumentazione per il controllo (es. smartphone con app. Verifica C19)
- Formalizzazione delega ed incarico per addetti al controllo
- Formazione addetti al controllo
- Informazione a tutti i lavoratori inizio del controllo con le relative modalità. (informativa aziendale ad esempio in bacheca)

Nell'adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, è importante che in azienda (in collaborazione con il medico competente) si attui una campagna di sensibilizzazione, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.

www.apindustria.bs.it

